

## **QUESITO N. 1: Richiesta Capitolato Tecnico**

Dal Bando si evince la presenza del Capitolato Tecnico come ulteriore documentazione.

Tra i documenti di gara non sembra essere pubblicato. E' possibile integrare la documentazione con tale documento?

### **RISPOSTA al QUESITO 1**

In luogo del capitolato tecnico, trova applicazione il Format di Proposta Tecnico Gestionale (Allegato 1 all'RdO), che ne assume funzione sostitutiva ai fini della presente procedura.

## **QUESITO N. 2: chiarimento rispetto ai vincoli di partecipazione:**

A pagina 10 si legge:

“- ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola proposta in qualità di proponente, in forma singola o associata, pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte. Il partecipante che presenta una proposta in qualità di proponente, in forma singola o associata, potrà partecipare ad altre proposte in qualità di subappaltatore;

- è possibile la partecipazione in qualità di subappaltatore a più di una proposta anche nei casi in cui il soggetto abbia partecipato alla stessa procedura in qualità di proponente singolo o consociato;

- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, è vietato partecipare anche in forma individuale;

- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;”

A pagina 12 invece è riportato:

- “Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte.”

## **I criteri indicati nelle due pagine sembrano contraddirsi. Quale vincolo occorre considerare per la partecipazione al bando?**

### **RISPOSTA al QUESITO 2**

**Ogni soggetto può essere proponente (singolo o associato) in una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte le proposte coinvolte.**

Le indicazioni di pagina 10 non sono in contraddizione, ma specificano le eccezioni relative alla partecipazione come subappaltatore, chiarendo che:

- un soggetto può essere proponente una sola volta;

- **lo stesso soggetto può invece partecipare a più proposte come subappaltatore**, anche se è già proponente in un'altra candidatura;
- **chi partecipa come proponente in forma associata (RTI, consorzio, rete) non può presentarsi anche singolarmente.**

La frase di pagina 12 (“Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura...”) va quindi interpretata come riferita esclusivamente al ruolo di proponente, non al ruolo di subappaltatore.

### **QUESITO N. 3: soggetti proponenti**

Vorremmo coinvolgere nel raggruppamento un'Autorità di Sistema Portuale (qualificata come ente pubblico non economico e soggetto istituzionale del sistema portuale nazionale), ci confermate che la stessa è ammessa a partecipare alla presente procedura e che possa essere inclusa fra i soggetti proponenti del raggruppamento?

Se non fosse possibile inserirla nel raggruppamento proponente potremmo rivolgerci a loro con il ruolo di end-user qualificato/stakeholder?

### **RISPOSTA al QUESITO 3**

Tenuto conto di quanto riportato a pagina 4 dell'RdO, dove si specifica la categoria dei soggetti ammessi all'iniziativa, e considerato che l'elencazione è formulata “a titolo non esaustivo”, si ritiene ammissibile l'estensione della partecipazione anche a Operatori Economici non espressamente menzionati, purché coerenti con la natura e le finalità dell'iniziativa.

Si ritiene, pertanto, ammissibile la partecipazione dell'Autorità di Sistema Portuale, in quanto ente pubblico non economico e soggetto istituzionale del sistema portuale nazionale, quale componente del raggruppamento proponente, laddove essa assuma un ruolo coerente con la natura dell'iniziativa e con le attività progettuali previste.

Qualora non si intendesse inserirla tra i soggetti proponenti, è comunque possibile coinvolgerla in qualità di end-user qualificato o stakeholder.

### **QUESITO N. 4: Chiarimento requisito di ammissibilità per maturità tecnologica**

Rispetto al requisito di maturità del progetto dichiarato a pag.4 del bando e pari ad un minimo di TRL 6 (requisito di ammissibilità), si intende il livello che deve essere presente all'inizio del progetto proposto o quello che deve essere trapiantato al suo termine?

### **RISPOSTA al QUESITO 4**

Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta.**

Pertanto, il livello TRL 6 rappresenta una condizione minima iniziale di accesso alla procedura e non un obiettivo da conseguire al termine delle attività progettuali.

## **QUESITO N. 5: Chiarimenti**

- Si chiede di confermare se il requisito di TRL 6 (pag. 4 del documento RDO) debba essere posseduto già alla data di presentazione dell'offerta oppure possa essere conseguito quale risultato del progetto.
- Si chiede di precisare se ASI preveda di mettere a disposizione dataset, ambienti di test e/o interfacce di integrazione, oppure se tali elementi debbano intendersi integralmente a carico del proponente.
- Si chiede di confermare se, nell'ambito della procedura, sia ammessa la partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di organismi di ricerca pubblici, in coerenza con quanto previsto dal bando (pag. 10 del documento RDO) e con gli eventuali criteri premiali connessi alla loro presenza.
- Si chiede di confermare se, con riferimento al requisito di "prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale" (pag. 30 del documento RDO), possa ritenersi sufficiente un ambiente virtuale o simulato, corredato da dataset rappresentativi.
- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.
- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e resilience-by-design per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

## **RISPOSTA al QUESITO 5**

- Si chiede di confermare se il requisito di TRL 6 (pag. 4 del documento RDO) debba essere posseduto già alla data di presentazione dell'offerta oppure possa essere conseguito quale risultato del progetto.

Si veda la risposta fornita per il Quesito n. 4 che si riporta di seguito per comodità:

*Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta**.*

- Si chiede di precisare se ASI preveda di mettere a disposizione dataset, ambienti di test e/o interfacce di integrazione, oppure se tali elementi debbano intendersi integralmente a carico del proponente.

Si precisa che l'Agenzia Spaziale Italiana non prevede la messa a disposizione di dataset, ambienti di test o interfacce di integrazione nell'ambito del presente bando. Tali elementi, ove necessari allo sviluppo delle attività progettuali, sono integralmente a carico dei proponenti, che dovranno pertanto garantirne la disponibilità, l'adeguatezza e la conformità ai requisiti tecnici e normativi applicabili.

- Si chiede di confermare se, nell'ambito della procedura, sia ammessa la partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di organismi di ricerca pubblici, in coerenza con quanto previsto dal bando (pag. 10 del documento RDO) e con gli eventuali criteri premiali connessi alla loro presenza.

Si conferma quanto riportato nel testo del bando.

- Si chiede di confermare se, con riferimento al requisito di “prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale” (pag. 30 del documento RDO), possa ritenersi sufficiente un ambiente virtuale o simulato, corredato da dataset rappresentativi.

Si conferma che, ai fini del requisito relativo alla disponibilità di un “prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale”, può ritenersi sufficiente la predisposizione di un ambiente virtuale o simulato, purché adeguatamente documentato e corredato da dataset rappresentativi che consentano di verificare in modo attendibile le funzionalità e le prestazioni del software sviluppato.

- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.

Si veda la risposta fornita con il successivo Chiarimento n. 12.

- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

Si veda la risposta fornita con il successivo Chiarimento n. 13.

Il Bando non richiede requisiti minimi, né specifici standard di riferimento in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché su modalità di verifica, validazione e collaudo; possono essere applicabili standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati, giustificati ed adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo o vincolante, quelli citati nel quesito (NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034) e/o altri analoghi, quali ad esempio IEEE 1012-2024, ECSS-E-ST-40C, ECSS-Q-ST-80C (disponibili liberamente su [www.ecss.nl](http://www.ecss.nl)).

#### **QUESITO N. 6: Tematiche disciplinari**

Nel bando è indicato che le aree tematiche disciplinari dell'iniziativa da sviluppare sono: sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio: es. re-routing/cloud.

E' richiesto che il singolo progetto indirizzi TUTTE le tematiche indicate o è scelta del partecipante sviluppare una o più di tali tematiche? In caso sia a scelta del partecipante, è premiante tra i criteri di aggiudicazione indirizzare più tematiche contemporaneamente?

#### **RISPOSTA al QUESITO 6**

Si precisa che le aree tematiche disciplinari indicate nel bando (sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio) costituiscono l'ambito complessivo dell'iniziativa. È pertanto facoltà del soggetto partecipante sviluppare una proposta progettuale che ricada in una o più delle suddette aree tematiche, in coerenza con le proprie competenze e con gli obiettivi della linea di intervento.

L'eventuale scelta di affrontare più aree tematiche all'interno della medesima proposta non costituisce, di per sé, un elemento premiante, salvo quanto espressamente previsto dai criteri di valutazione riportati al paragrafo 12 "Valutazione dell'Offerta Tecnica" (p. 35) del bando.

#### **QUESITO N. 7: Obiettivo TRL**

Il bando indica che i progetti di ricerca dovranno possedere un requisito di maturità minimo di TRL 6 (requisito di ammissibilità). Tale requisito è da intendersi come requisito di ammissibilità ad inizio progetto (pertanto con l'obiettivo finale di avere un TRL finale maggiore di 6) o come requisito di ammissibilità come obiettivo di fine progetto?

#### **RISPOSTA al QUESITO 7**

Con riferimento al quesito formulato, Si veda la risposta fornita al Quesito n. 4 pubblicato.

Si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta**.

Pertanto, il livello TRL 6 rappresenta una condizione minima iniziale di accesso alla procedura e non un obiettivo da conseguire al termine delle attività progettuali.

#### **QUESITO N. 8: Aree tematiche**

In relazione alle aree tematiche di cui a pag. 3 dell'avviso, è necessario che la proposta sia indirizzata ad una sola area tematica o è possibile selezionarne più di una?

#### **RISPOSTA al QUESITO 8**

Si veda la risposta al quesito n. 6.

È possibile presentare una proposta progettuale riferita a una o più aree tematiche tra quelle indicate nel bando.

Le aree disciplinari (sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio) definiscono l'ambito complessivo dell'iniziativa.

La scelta di includere più aree tematiche non costituisce, di per sé, un elemento premiante, salvo quanto previsto dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (par. 12 del bando).

### **QUESITO N. 9: attività non subappaltabili**

Le attività dichiarate non subappaltabili nel bando a pag. 8:

- Progettazione dei sistemi critici (system design & architecture);
- Project Management;
- Supervisione dei requisiti;
- Integrazione finale e validazione dei sistemi;

lo sono totalmente oppure, in forma parziale, possono invece essere subappaltate per una quota inferiore al 50%?

### **RISPOSTA al QUESITO 9**

Le attività “**non subappaltabili**” non possono essere affidate a terzi, né totalmente né parzialmente.

### **QUESITO N. 10: Richiesta di proroga**

Con riferimento alla procedura presente, si evidenzia, che vista la necessità di includere in un RTI di partenariato un OdR e una Università, sorge la necessità di avere del tempo aggiuntivo per la preparazione della documentazione amministrativa richiesta all'RTI.

Pertanto si richiede formalmente una proroga di 20 giorni ai termini di scadenza della procedura.

### **RISPOSTA al QUESITO 10**

La richiesta di proroga dei termini è attualmente in corso di valutazione da parte della Stazione Appaltante e potrà essere accolta, con apposito provvedimento, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Si rappresenta, tuttavia, che, in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT, l'eventuale proroga, ove concessa, sarà contenuta entro un termine massimo non oltre il 5 giugno 2026.

### **QUESITO N. 11: Requisito di capacità tecnica**

Con riferimento al requisito di ‘capacità tecnica’ previsto al paragrafo 5.3 del bando, che richiede il possesso di comprovata esperienza pregressa di almeno 3 anni in uno o più dei settori indicati, si chiede cortesemente un chiarimento per quanto segue.

Nel caso di partecipazione alla procedura come OE da parte di una società consortile a responsabilità limitata (Space It UP S.c.a.r.l.) costituita in data recente (giugno 2024) e quindi priva di uno storico triennale proprio, è possibile soddisfare il requisito di esperienza tecnica facendo riferimento

all'esperienza maturata dai soggetti partecipanti alla società (soci), adeguatamente documentata o il requisito deve essere posseduto direttamente e integralmente dalla Società stessa?

### **RISPOSTA al QUESITO 11**

In relazione al quesito formulato, si rappresenta che il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 5.3 deve essere posseduto dall'operatore economico partecipante alla procedura.

Il bando disciplina espressamente le modalità di soddisfacimento dei requisiti in caso di partecipazione in forma consortile, distinguendo tra le diverse tipologie di consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, per le quali è ammesso il ricorso ai requisiti delle consorziate nei limiti ivi previsti.

Pertanto, nel caso di partecipazione in forma singola da parte di una società consortile a responsabilità limitata, i requisiti devono essere posseduti direttamente dalla medesima, non essendo automaticamente estensibili quelli maturati dai singoli soci.

Resta ferma la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dalla normativa vigente, quali l'avvalimento o la partecipazione in forma aggregata, nei limiti e alle condizioni previste dalla lex specialis di gara.

### **CHIARIMENTO N. 12: Integrazione delle risposte al Quesito n.5**

- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.

L'iniziativa, pur promuovendo lo sviluppo di filiere industriali dual use inteso, nel presente contesto, come integrazione di capacità tecnologiche e applicative utili sia al settore civile sia a quello della difesa, non implica attività o contenuti classificati.

Non sono stati definiti requisiti o fissati standard di sicurezza quali criteri di ammissibilità, né sono previsti vincoli o requisiti specifici relativi agli ambienti di test fisici e virtuali, ai dati dual-domain, ai requisiti di accreditamento o alle modalità di trattamento e classificazione dei dati.

La definizione di tali aspetti è pertanto rimessa alle proposte progettuali, che dovranno essere definite ed elaborate anche sulla base delle buone pratiche in uso. A tal fine si evidenzia l'importanza di prevedere e garantire il rispetto di requisiti di sicurezza, sia fisica sia delle informazioni, e si richiama l'esigenza di adottare misure proporzionate ai rischi (approccio risk-based), anche mediante l'utilizzo o la predisposizione di ambienti di test, infrastrutture e sistemi dedicati, adeguatamente protetti rispetto a potenziali vulnerabilità o tentativi di intrusione.

### **CHIARIMENTO N. 13: Integrazione delle risposte al Quesito n.5**

- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

Il Bando non richiede requisiti minimi, né specifici standard di riferimento in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché su modalità di verifica,

validazione e collaudo; possono essere applicabili standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati, giustificati ed adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo o vincolante, quelli citati nel quesito (NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034) e/o altri analoghi, quali ad esempio IEEE 1012-2024, ECSS-E-ST-40C, ECSS-Q-ST-80C (disponibili liberamente su [www.ecss.nl](http://www.ecss.nl)).

#### **QUESITO N. 14: Avvalimento**

Lo scrivente operatore economico, interessato a partecipare alla procedura in epigrafe, ha provveduto a un'attenta disamina di tutta la documentazione di gara, con particolare riguardo al Bando RdO, al Disciplinare Telematico (Allegato 3.2), ai Modelli di dichiarazione (1, 2.a e 2.b) e al Patto d'Integrità.

All'esito di tale verifica si è constatato che l'istituto dell'avvalimento – disciplinato dall'**art. 104 del D.Lgs. 36/2023** – non forma oggetto di una specifica ed autonoma regolamentazione nell'ambito degli atti di gara, non essendo dedicato ad esso alcun paragrafo o articolo del Bando o del Disciplinare Telematico.

Nondimeno, l'istituto risulta **implicitamente contemplato e presupposto** dalla documentazione di gara in due distinti contesti:

**Modelli 2.a e 2.b** (Dichiarazioni per RTI costituiti e costituendi): entrambi i modelli contengono, tra le dichiarazioni sostitutive obbligatorie del raggruppamento, l'impegno a garantire che nessuna delle imprese partecipanti al RTI partecipi alla medesima gara contemporaneamente, tra l'altro, *«in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta»*. Il riferimento espresso all'impresa ausiliaria presuppone, in modo inequivoco, l'ammissibilità del ricorso all'avvalimento nella presente procedura.

**Patto d'Integrità, Articolo 5**: il medesimo documento, nel disciplinare i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, prevede espressamente che *«nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria»*. Tale previsione, inserita in un documento contrattuale vincolante, conferma ulteriormente che l'avvalimento è non solo ammesso ma esplicitamente regolato, quanto agli adempimenti formali, dagli atti di gara.

Tanto premesso, e pur ritenendo che le evidenze documentali sopra riportate depongano in modo inequivoco nel senso dell'ammissibilità dell'avvalimento, lo scrivente formula il presente quesito per mero scrupolo di completezza, muovendo da una considerazione di ordine sistematico che appare dirimente.

La presente procedura è **espressamente disciplinata dal D.Lgs. 36/2023**, come puntualmente indicato nel Bando RdO (*«procedura aperta con negoziazione esperita in attuazione dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023»*). Ne discende che **all'intera procedura si applicano, in via cogente e inderogabile, gli istituti previsti dalla normativa di riferimento**.

L'avvalimento, nella cornice del D.Lgs. 36/2023, non costituisce una facoltà che la stazione appaltante possa **discrezionalmente escludere o limitare** in assenza di una norma primaria che lo consenta o di una motivazione fondata sulla natura strettamente personale del requisito.

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante, a tutti i soggetti interessati per univoca interpretazione degli atti, di voler **confermare che sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento** ai sensi e nei limiti di cui all'**art. 104 del D.Lgs. 36/2023**, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal Par. 5.3 del Bando RdO (**esperienza pregressa triennale, composizione del team, disponibilità di facilities e attrezzature**).

## **RISPOSTA al QUESITO 14**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
2. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso ASI, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si conferma pertanto l'ammissibilità dell'avvalimento, anche con riferimento ai requisiti di cui al par. 5.3, nei limiti e secondo le modalità applicative sopra indicate.

### **QUESITO N. 15: Consulenti assimilabili ai dipendenti**

E' possibile per un operatore economico (impresa e/o ente di ricerca) imputare sul progetto quali spese di personale quelle relative a incarichi professionali con partita IVA e in caso affermativo quali tipologia di requisiti devono soddisfare i relativi contratti professionali?

#### **RISPOSTA al QUESITO 15**

1. se l'OE è una PA, gli incarichi professionali con partita IVA resi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. sono assimilabili al costo del lavoro e riportabili nella sezione del PSS Labour Cost. In linea di massima, le predette prestazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- oggetto corrispondente a competenze e obiettivi dell'OE
- impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne
- temporaneità e alta qualificazione della prestazione
- determinazione preventiva di oggetto, durata e compenso

2. Per i privati ci sono le istruzioni compilazione COMAP (Vedasi foglio di lavoro "ORGANICO")

### **QUESITO N. 16: Rinnovo richiesta di proroga**

Con riferimento alla presente procedura, in considerazione di quanto già comunicato da Codesta Stazione Appaltante, si resta in attesa della proroga del termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte fino al 5 giugno 2026, anche al fine di consentire la composizione di raggruppamenti che possano esprimere al meglio le proprie potenzialità in conformità con le Vostre esigenze.

#### **RISPOSTA al QUESITO 16**

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026).

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

### **QUESITO N. 17: Richiesta di proroga**

A seguito delle informazioni e degli approfondimenti emersi durante l'incontro di presentazione del bando del 4 maggio 2026, considerato il forte interesse a tenerne conto nella predisposizione della candidatura, si richiede una proroga di 3 settimane rispetto all'attuale data di scadenza del 23/05/2026.

#### **RISPOSTA al QUESITO 17**

Si veda la risposta al quesito n. 10.

La richiesta di proroga dei termini è attualmente in corso di valutazione da parte della Stazione Appaltante e potrà essere accolta, con apposito provvedimento, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Si rammenta, tuttavia, che, in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT, l'eventuale proroga, ove concessa, sarà contenuta entro un termine massimo non oltre il 5 giugno 2026.

Aggiornamento al 12 maggio 2026: si veda la risposta al quesito n. 16

### **QUESITO N. 18: Consorzio scarl e consorziata esecutrice**

Si rappresenta che il consorzio di tipo aperto (da statuto è previsto che il consorzio può avvalersi delle strutture e del personale dei consorziati) Marte Scarl, società consortile a responsabilità limitata, costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e segg. del Codice Civile, intende partecipare alla procedura in qualità di soggetto capofila di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituendo ed indicare una delle imprese socie/consorziate quale "esecutrice" di parte delle attività progettuali.

Alla luce di quanto sopra, si richiedono i seguenti chiarimenti:

#### **1. Attestazione capacità tecnica**

Ai fini dell'attestazione della capacità tecnica il consorzio Marte scarl può avvalersi, attraverso l'istituto dell'avvalimento, dell'esperienza maturata in uno dei settori, dell'azienda consorziata che sarà esecutrice di alcune attività progettuali?

#### **2. Ammissibilità della configurazione proposta**

Si chiede conferma che il suddetto consorzio/società consortile scarl partecipante in RTI costituendo possa indicare una propria consorziata quale esecutrice di parte delle attività (con i dipendenti della consorziata), mantenendo al contempo lo svolgimento diretto di ulteriori attività da parte del consorzio stesso (con i propri dipendenti), con una chiara ripartizione di ruoli, responsabilità e costi.

#### **3. Qualificazione del rapporto consorzio–consorziata esecutrice**

Con riferimento alla configurazione sopra descritta, si chiede di confermare che le attività svolte dalla consorziata esecutrice possano essere considerate come parte integrante dell'organizzazione operativa del consorzio scarl partecipante in RTI costituendo e che, ove correttamente dichiarata in sede di offerta (indicazione della consorziata esecutrice, ripartizione delle attività, ecc.), non debba essere qualificata come subappalto o come prestazioni rese da soggetto terzo e, pertanto, non soggetta a contrattualizzazione.

#### **4. Modalità di rendicontazione dei costi**

In coerenza con quanto sopra, si chiede di chiarire se sia corretto impostare la rendicontazione prevedendo:

- a. imputazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.);

b. trasmissione, da parte della consorziata, della documentazione di supporto (timesheet, evidenze di costo, ecc.) al consorzio, ai fini della rendicontazione complessiva.

## **5. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie**

Si chiede inoltre di confermare che, nel caso in cui la consorziata sia qualificata come esecutrice (e non come fornitore/subappaltatore), il trasferimento della quota parte del contributo dal consorzio alla consorziata possa avvenire mediante meccanismi interni di ribaltamento dei costi/proventi di progetto, senza necessità di emissione di fattura per prestazioni di servizi.

## **RISPOSTA al QUESITO 18**

### **1. Attestazione capacità tecnica**

Ai fini dell'attestazione della capacità tecnica il consorzio Marte S.C.a.r.l. può avvalersi, attraverso l'istituto dell'avvalimento, dell'esperienza maturata in uno dei settori, dell'azienda consorziata che sarà esecutrice di alcune attività progettuali?

## **RISPOSTA**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
2. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso ASI, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la

mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **2. Ammissibilità della configurazione proposta**

Si chiede conferma che il suddetto consorzio/società consortile S.C.a.r.l. partecipante in RTI costituendo possa indicare una propria consorziata quale esecutrice di parte delle attività (con i dipendenti della consorziata), mantenendo al contempo lo svolgimento diretto di ulteriori attività da parte del consorzio stesso (con i propri dipendenti), con una chiara ripartizione di ruoli, responsabilità e costi.

### **RISPOSTA**

In sede di offerta, la S.C.a.r.l. deve indicare le attività che saranno eseguite dalla propria consorziata e quali saranno in capo alla S.C.a.r.l.. La consorziata esecutrice utilizzerà i propri dipendenti, così come la S.C.a.r.l. userà i propri. Nei confronti della Stazione Appaltante, la S.C.a.r.l. (come mandante o mandataria del RTI) rimane responsabile dell'intera quota di prestazione assunta.

## **3. Qualificazione del rapporto consorzio–consorziata esecutrice**

Con riferimento alla configurazione sopra descritta, si chiede di confermare che le attività svolte dalla consorziata esecutrice possano essere considerate come parte integrante dell'organizzazione operativa del consorzio S.C.a.r.l. partecipante in RTI costituendo e che, ove correttamente dichiarata in sede di offerta (indicazione della consorziata esecutrice, ripartizione delle attività, ecc.), non debba essere qualificata come subappalto o come prestazioni rese da soggetto terzo e, pertanto, non soggetta a contrattualizzazione.

### **RISPOSTA**

L'affidamento delle prestazioni alle consorziate esecutrici designate non costituisce subappalto. Affinché ciò sia valido, il Consorzio stabile deve indicare espressamente, in sede di offerta, per quali consorziate concorre e le relative prestazioni, secondo l'art. 67, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

#### **4. Modalità di rendicontazione dei costi**

In coerenza con quanto sopra, si chiede di chiarire se sia corretto impostare la rendicontazione prevedendo:

- a. imputazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.);
- b. trasmissione, da parte della consorziata, della documentazione di supporto (time sheet, evidenze di costo, ecc.) al consorzio, ai fini della rendicontazione complessiva.

#### **RISPOSTA**

Si precisa che la procedura in oggetto è una procedura negoziata esperita in attuazione dell'art. 135 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza dell'ASI.

Nell'ambito della procedura in esame non è prevista una rendicontazione analitica dei costi sostenuti dai singoli operatori economici partecipanti, salvo specifiche ipotesi residuali in cui sia previsto il rimborso di costi riferiti a determinati item.

Si conferma l'imputazione delle attività proprie specifiche con indicazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.) e si rimanda, per la compilazione dei PSSA alle istruzioni previste al paragrafo 10 - C2, fermo rimanendo quanto previsto al paragrafo 9 del Bando ("Contenuto dell'offerta tecnico-gestionale") dove è espressamente stabilito che "non verranno prese in considerazione offerte tecniche ove vi siano partecipanti con attività puramente gestionali".

#### **5. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie**

Si chiede inoltre di confermare che, nel caso in cui la consorziata sia qualificata come esecutrice (e non come fornitore/subappaltatore), il trasferimento della quota parte del contributo dal consorzio alla consorziata possa avvenire mediante meccanismi interni di ribaltamento dei costi/proventi di progetto, senza necessità di emissione di fattura per prestazioni di servizi.

#### **RISPOSTA**

In caso di RTI ASI procede con fatturazione separata per corrispondere le quote di spettanza per l'esecuzione delle attività Contrattuali. Nel caso in cui la consorziata agisca come esecutrice interna (e non come terzo fornitore o subappaltatore), il trasferimento delle somme non deve necessariamente passare per la fatturazione.

#### **QUESITO N. 19: Requisiti SSDC**

Nei documenti del bando si fa riferimento all'applicabilità dei "Requisiti SSDC per lo sviluppo del software di terze parti" (sezione 9 – B4 del bando; paragrafo 2.4 dell'Allegato 1- Formato di Proposta tecnico gestionale). È chiesta conferma dell'applicabilità dei "Requisiti SSDC per software di terze

parti” in questo progetto? In caso di conferma, si richiede gentilmente una copia del documento applicabile.

### **RISPOSTA al QUESITO 19**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che il richiamo ai “Requisiti SSDC per lo sviluppo del software di terze parti” contenuto nella Sezione 9 – B4 del bando e al paragrafo 2.4 dell’Allegato 1 – Formato di Proposta tecnico-gestionale deve intendersi come **mero refuso redazionale**.

Pertanto, tali requisiti **non risultano applicabili** alla presente procedura e non costituiscono vincolo tecnico o prescrizione progettuale ai fini della predisposizione dell’offerta.

Ne consegue che non è previsto alcun documento aggiuntivo relativo ai suddetti requisiti nell’ambito della documentazione di gara.

### **QUESITO N. 20: CCNL applicato**

Nella sezione 9-B4 del bando è dichiarato che “L’operatore economico riporta nell’offerta tecnica l’indicazione del CCNL adottato”. È richiesto di dichiarare il CCNL applicato ai membri del team di progetto? Nel caso di partecipazione in RTI, questo è applicabile per ciascun componente del RTI?

### **RISPOSTA al QUESITO 20**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che l’indicazione del CCNL di cui alla Sezione 9 – B4 del bando riguarda il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’operatore economico partecipante alla procedura**, in relazione al proprio personale dipendente e compatibile con le attività da svolgere.

Pertanto, l’informazione richiesta deve essere resa con riferimento a ciascun operatore economico partecipante (ivi inclusi i singoli componenti del RTI), indicando il CCNL applicato da ciascuno nell’ambito del rispettivo rapporto di lavoro subordinato.

In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, **ciascun componente del RTI è tenuto a dichiarare il proprio CCNL di riferimento**, in quanto relativo alla propria organizzazione aziendale e al personale eventualmente impiegato nell’esecuzione delle attività contrattuali.

Resta inteso che tale indicazione non implica l’obbligo di specificare il CCNL riferito a singole risorse nominativamente individuate nel team di progetto, bensì quello applicato a livello di operatore economico.

### **QUESITO N. 21: Formato proposta tecnico-gestionale**

Nella sezione 9 del bando è riportato che “Gli elementi essenziali dovranno essere contenuti in massimo 30 pagine (escludendo gli Annex 1, 2, e 3 al FORMATO PROPOSTA TECNICO/GESTIONALE), secondo le modalità di cui al formato di proposta.”L’Allegato 1-Formato di Proposta tecnico gestionale contiene un numero più alto di allegati (fino al 5). Si chiede conferma se tutti gli allegati (1-5) siano esclusi dalle 30 pagine.

## **RISPOSTA al QUESITO 21**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che il limite massimo di 30 pagine previsto dalla Sezione 9 del bando per gli elementi essenziali dell'offerta tecnica deve intendersi riferito esclusivamente al corpo principale della proposta tecnico/gestionale.

Sono pertanto esclusi dal computo delle 30 pagine tutti gli allegati previsti dall'Allegato 1 – Formato di Proposta tecnico gestionale, ivi inclusi gli Allegati da 1 a 5, che costituiscono documentazione separata e di supporto alla proposta tecnica.

## **QUESITO N. 22: Start up status**

Lo stato di start up in che modo deve essere dimostrato? è sufficiente indicarlo nel Mod.1?

## **RISPOSTA al QUESITO 22**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che lo status di start-up deve essere dichiarato mediante la modulistica prevista dalla procedura.

In particolare:

- in caso di partecipazione in qualità di capofila, tale condizione dovrà essere indicata nel **Modello 1**;
- negli altri casi, la relativa dichiarazione dovrà essere resa nel **Modello 2**.

Resta inteso che le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

## **QUESITO N. 23: Richiesta di proroga**

Si richiede formalmente proroga ai termini per la presentazione delle proposte, necessaria alla costituzione del partenariato e alla raccolta della documentazione amministrativa richiesta da parte di tutti i partners.

## **RISPOSTA al QUESITO 23**

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026).

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

## **QUESITO N. 24: Titolarietà dei risultati**

In relazione a quanto previsto dalle Premesse del Bando a proposito della titolarità dei risultati derivanti dalle attività e fatta salva l'applicazione degli artt. 57 e 58 del regolamento di contabilità amministrazione e finanza dell'ASI, si richiede di comunicare la disponibilità di codesta Agenzia a consentire alla scrivente di sfruttare i risultati delle attività per i propri scopi interni, industriali e

commerciali inserendo tale disposizione nel contratto da stipulare per l'esecuzione delle attività e regolamentando, se necessario, tale sfruttamento con specifico accordo.

#### **RISPOSTA al QUESITO 24**

Con riferimento al quesito posto, per quanto concerne lo strumento con il quale potrà essere autorizzato e disciplinato l'utilizzo dei risultati derivanti dalle attività oggetto del contratto, si rinvia a quanto riportato nelle Premesse del Bando di Selezione, pag. 5, ove è previsto che: "I risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l'uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità di riferimento secondo le modalità stabilite agli articoli 57 e 58 del regolamento di contabilità amministrazione e finanza dell'ASI. Le attività sono pertanto da considerarsi escluse dall'applicazione del Codice dei Contratti, secondo le previsioni dell'art. 135 comma 1 dello stesso, in quanto non ricorre la condizione di cui alla lettera a)".

Si richiama inoltre quanto previsto nello Schema di Contratto allegato al Bando, ed in particolare all'Articolo 30 e nell'Appendice F, recanti la disciplina relativa a Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione e Utilizzazioni future.

In particolare, l'Articolo 30, comma 8, dello Schema di Contratto prevede espressamente che:

“Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione”.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dal Bando, dal Regolamento ASI applicabile e dallo Schema di Contratto, eventuali modalità di sfruttamento, utilizzo e commercializzazione dei risultati e dei prodotti finali potranno essere definite e regolamentate tra le parti nella fase di esecuzione contrattuale, mediante specifici accordi attuativi, ove ritenuti compatibili con il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

#### **QUESITO N. 25: Richiesta di proroga**

Si richiede gentilmente una proroga di 3 settimane per poter consolidare la proposta anche alla luce di quanto emerso durante la presentazione del bando.

#### **RISPOSTA al QUESITO 25**

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026), in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT.

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.